

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 142

15 febbraio 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA ALLA "RETE EUROPEA
DEGLI ENTI LOCALI E REGIONALI PER
L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
EUROPEA DEL PAESAGGIO (RECEP)"**

Oggetto consiliare n. 2220

RELAZIONE

La Convenzione Europea del Paesaggio (C.E.P.) – aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dallo Stato Italiano con la Legge 14 gennaio 2006, n. 9, ed entrata in vigore nel territorio italiano l'1 settembre 2006 – nell'enunciare i principi fondamentali e gli obiettivi che devono essere osservati dagli Stati membri dell'Unione Europea nell'attività di tutela del paesaggio, rivolge un'attenzione particolare al ruolo delle autorità locali e regionali in materia di tutela, gestione e pianificazione del paesaggio, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Infatti, nei limiti delle competenze previste dalle normative di ogni Stato membro, le autorità locali e regionali sono invitate a svolgere attività tese a proteggere, gestire e pianificare il proprio paesaggio e, contemporaneamente, a dare impulso a forme di organizzazione della cooperazione europea a livello locale e regionale in materia. In considerazione di ciò, e soprattutto vista l'importanza che tale impegno richiede in termini di capacità scientifiche e mezzi tecnici adeguati, il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha sostenuto la creazione di una rete europea costituita da enti locali e regionali finalizzata a facilitare la conoscenza e l'applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio su tutto il territorio di competenza dell'Unione Europea.

A tale richiesta del Congresso risponde il progetto di legge regionale, che ha lo scopo di approvare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla "Rete Europea degli Enti territoriali per l'applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio" (R.E.C.E.P.), nata sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa con l'obiettivo di:

- costituire una struttura di coordinamento, di assistenza e di sostegno a disposizione delle Regioni e dei poteri locali europei per aiutarli ad assolvere le proprie responsabilità istituzionali nel settore del paesaggio, in conformità ai principi enunciati dalla Convenzione Europea del Paesaggio (C.E.P.);
- contribuire al miglioramento delle capacità tecniche e scientifiche delle Regioni e dei poteri locali nel quadro delle loro rispettive responsabilità, in collaborazione con le autorità statali, particolarmente a livello della pianificazione e del processo per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni;
- condurre, in particolare, attività nell'ambito dell'elaborazione dei documenti riguardanti l'individuazione e la valutazione dei paesaggi, la definizione degli obiettivi di qualità paesaggi-

stica e gli interventi in materia di tutela, gestione e pianificazione del paesaggio;

- rappresentare un forum di dialogo e di coordinamento delle loro politiche in materia di paesaggio per gli enti locali e regionali partecipanti;
- realizzare attività che vadano a completare il lavoro dei comitati di esperti incaricati del controllo dell'applicazione della Convenzione europea del paesaggio.

L'art. 1 autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare quale membro fondatore alla costituzione della "Rete Europea degli Enti territoriali per l'applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio" (R.E.C.E.P.). L'articolo continua affermando che la R.E.C.E.P., organizzazione a carattere associativo iscritta nel Registro delle associazioni del Tribunal d'istanze di Strasburgo, è liberamente costituita da enti locali e regionali europei sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, e ne individua l'obiettivo, che è quello di favorire la conoscenza e l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio a livello locale e regionale. Quindi, viene indicata la normativa civilistica sulla base della quale la Rete europea è disciplinata, dando atto della sua iscrizione al Registro delle associazioni del Tribunal d'istanze di Strasburgo.

L'art. 2, stabilisce le condizioni cui è subordinata la partecipazione della Regione alla R.E.C.E.P., e in particolare: il non perseguimento di fini di lucro e la corrispondenza dello statuto dell'Associazione europea ai principi democratici presenti nello Statuto della Regione stessa. Inoltre (ai commi 2 e 3), si auto-

rizza il Presidente, o suo delegato, al compimento di tutti gli atti necessari al perfezionamento della partecipazione alla R.E.C.E.P. e all'esercizio dei diritti inerenti alla qualità di membro fondatore della Regione. Si chiarisce, infine, che ogni modifica dello statuto dovrà essere precedentemente comunicata alla Giunta regionale, che dovrà verificare se esistono le condizioni per proseguire il rapporto, e darne informazione all'Assemblea legislativa, in attuazione dell'art. 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (comma 4).

L'art. 3, affida la competenza alla nomina dei rappresentanti della Regione all'interno degli organi previsti dallo statuto della R.E.C.E.P. alla Giunta regionale.

L'art. 4, in conformità a quanto chiesto dallo statuto della R.E.C.E.P., prevede che la Regione versi la quota di Euro 10.000,00 a titolo di adesione iniziale all'associazione, oltre alla quota, che verrà successivamente stabilita nell'importo, quale iscrizione annuale. Inoltre, si prevede che la Regione possa concedere contributi finalizzati a realizzare programmi specifici su temi e obiettivi in materia di paesaggio, nei limiti delle disponibilità autorizzate annualmente dalla legge regionale di bilancio, e con le modalità indicate dalla Giunta regionale (comma 2).

L'art. 5 individua le modalità di finanziamento della presente legge.

Infine, l'art. 6, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto della Regione, fissa la data di entrata in vigore al giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Istituzione ed obiettivi

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale membro fondatore alla costituzione della "Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio", d'ora in avanti denominata RECEP.

2. La RECEP è un'organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da enti locali e regionali europei, sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, con l'obiettivo di favorire la conoscenza e l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio a livello locale e regionale, partendo dalla valorizzazione delle esperienze esistenti.

3. La RECEP è disciplinata dagli articoli dal 21 al 79 del Codice civile alsaziano e mosellano, nonché dal proprio Statuto. Essa è iscritta nel Registro delle Associazioni del Tribunal d'instance di Strasburgo, Francia.

Art. 2

Partecipazione della Regione

1. La partecipazione della Regione alla RECEP è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
- b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla RECEP.

3. I diritti inerenti alla qualità di membro fondatore della RECEP sono esercitati dal Presidente della Regione o un suo delegato.

4. Ogni modifica dello statuto della RECEP deve essere previamente comunicata alla Giunta ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'art. 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Art. 3

Rappresentanti regionali negli Organi dell'Associazione

1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della

Regione negli Organi della RECEP in conformità allo Statuto della medesima.

Art. 4

Partecipazione finanziaria

1. La Regione aderisce con il versamento della quota iniziale di ammissione per la costituzione del patrimonio della RECEP, per l'importo di 10.000,00 Euro, e con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto di RECEP e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

2. La Regione può concedere contributi per la realizzazione di programmi specifici su temi e obiettivi attinenti alla RECEP, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Per far fronte all'onere derivante dal versamento della quota iniziale di ammissione per la costituzione del patrimonio pari a 10.000,00 Euro, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, al bilancio di previsione, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al Capitolo 86350, afferente alla Unità previsionale di base 1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco n. 2 allegato alla legge regionale di bilancio, e all'istituzione di un'apposita U.P.B. e relativo capitolo e relativa dotazione finanziaria, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera d) della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Agli oneri relativi alle quote di iscrizione annuali e agli eventuali contributi per la realizzazione di programmi specifici su temi e obiettivi attinenti alla RECEP, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

